

PARTE SPECIALE – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1 e, da ultimo, modificato dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

L'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, così recita:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro¹.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1 quater . Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno²

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del D.Lgs. 286/1998:

- art. 22, comma 12 bis;
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5.

I delitti cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo sono i seguenti:

Art. 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286³

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

¹ Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

² Articolo modificato dal comma 4, art. 30, della Legge del 17 ottobre 2017, n. 161.

³ Articolo modificato dalla L. n. 187/2024.

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui⁴:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti⁵;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire

⁴ Comma da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, non ancora convertito in Legge.

⁵ La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»".

trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato chiesto il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, si tratta del caso in cui:

- il datore di lavoro abbia impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- il datore di lavoro abbia esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato di persone non cittadine o senza titolo di residenza permanente.

Inoltre, è punito chi traendo un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.